



COMUNICATO NUMERO 48 DATA PUBBLICAZIONE 20/06/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 108 DEL 20 GIUGNO 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 431 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 521/AA al n. 528/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 431 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.2 TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11 ORGANIZZATI DAL COMITATI E DAI DIPARTIMENTI INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE DELLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 439 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 244/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 439 della L.N.D. inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dal Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025.

1.3 MODIFICHE REGOLAMENTARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 442 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 247/A della F.I.G.C., pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 442 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.-

1.4 GRADUATORIA PREMIO DISCIPLINA CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E CAMPIONATI E TORNEI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si rendono note le graduatorie del "Premio Disciplina" relative alla stagione sportiva 2023/2024 elaborate secondo i parametri statuiti dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio comunicato ufficiale N°143 del 8/11/2016 e dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale con proprio comunicato ufficiale N°1 del 1/7/2023.

Le Società in grassetto riceveranno materiale ed attrezzature sportive come da delibera del Consiglio Direttivo del 12 Dicembre 2023.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	9,30
2ª L.G. TRINO	11,40
3ª DRUENTINA	13,20
4ª CAMERI CALCIO	15,65
5ª IVREA CALCIO ASD	16,50
6ª FULGOR RONCO VALDENGO	16,80
SCARNAFIGI	16,85
OVADESE SSDARL	17,75
CASTELLAZZO B.DA	18,00
COLLERETTO G.PEDANEA	18,15
LUSERNA	19,05
POL.AD UNION BB VALLESUSA	19,20
VALLORCO	19,25
CITTA DI CASALE	19,80
DUFOUR VARALLO	20,70
PSG SSDARL	20,70
SAVIGLIANESE FBC 1919	21,20
VENARIA REALE	21,20
LESNA GOLD	21,65
VALDUGGIA CALCIO	21,80
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	22,35
QUINCINETTO TAVAGNASCO	23,75
S.SEBASTIANO	23,95
BARCANOVA CALCIO	24,45
CE.VER.SA.MA BIELLA	25,25
PANCALIERICASTAGNOLE	26,90
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	27,40
MONTANARO	27,85
VALDILANA BIOGLIESE	28,45
ALBESE CALCIO	28,55
V.D.A. CHARVENSOD	28,60
SANTOSTEFANESE	28,65
BRIGA	29,30
CHIAVAZZESE 75	29,75
LUCENTO	29,95
SPARTAK SAN DAMIANO	30,40
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	32,60

VILLARBASSE	33,15
SPAZIO TALENT SOCCER	34,00
SOMMARIVA PERNO	35,25
ARONA CALCIO	36,45
MONREGALE CALCIO	37,30
PEDONA BORGO S.D.	37,85
GAVIESE	38,20
CARIGNANO A.S.D.	38,35
GASSINOSANRAFFAELE	38,75
VILLASTELLONE CARIGNANO	39,20
FERIOLO CALCIO	39,30
CALCIO NOVESE	39,75
JUVENTUS DOMO	40,25
KL PERTUSA	41,05
CANELLI 1922	41,85
SAN GIACOMO CHIERI	43,15
MOMO ATLETICO CALCIO	45,50
BENARZOLE 2012	46,70
S.SECONDO A.S.D.	46,90
INFERNOTTO CALCIO	47,00
BUSCA 1920 A R.L.	47,60
CENISIA A R.L.	48,35
ARQUATESE VALLI BORBERA	58,95
CAFASSE BALANGERO	60,15
FELIZZANO 1920	62,25
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	73,90
CARRARA 90	85,75

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª ORNAVASSESE	6,75
2ª DON BOSCO ASTI	8,85
3ª ASCA	10,75
4ª BUTTIGLIERESE 95	11,55
5ª AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	11,70
6ª SALE	13,80
7ª COSTIGLIOLE F.C.	14,20
8ª UNION NOVARA	14,25
9ª SIZZANO	14,65
10ª TROFARELLO 1927	15,25
11ª LIVORNO FERRARIS BIANZE	15,90
12ª PINEROLESE SPORT P.R.P.	16,50
ORBASSANO CALCIO	16,95
FULVIUS 1908	17,35
MURAZZO	17,85
VIRTUS VILLADOSSOLA	18,10
CALCIO VOGOGNA	18,20
MAPPANESE	18,25
CARPIGNANO	18,60
AGRANO SPORTIVA	18,65
CIT TURIN LDE	18,75

MIRAFIORI A.S.D.	18,90
SANT ALBANO	19,05
BOVES MDG CUNEO	19,60
POL. FRUGAROLESE	20,05
BISALTA	20,20
FOOTBALL CLUB VIGONE	20,20
BOSCONERESE A.S.D.	20,40
LA VISCHESE	20,50
CORIO	20,65
BACIGALUPO	21,10
CUMIANA SPORT	21,50
CAPRIATESE	21,70
SANTHIA 1903	21,85
MATHI LANZESE	22,10
LANGA CALCIO	22,90
GAGLIANICO C.S.I.	23,45
PIEDIMULERA	23,50
CANNOBIESE 1906	24,15
ROSTA CALCIO	24,20
TORINESE 1894 ASD	24,35
TRECCATE CALCIO	24,35
VALLE ELVO	24,45
ATLETICO RACCONIGI	24,70
CIGLIANO CALCIO	24,70
VAL MAIRA	24,80
ATLETICO ACQUI F.B.C.	24,90
GRAVELLONA SAN PIETRO	25,95
FORTITUDO F.O.	26,05
PONDERANO	26,40
MARENE	26,95
IVREA BANCHETTE	27,10
VALLE PO	27,15
BARRACUDA	27,35
AMA BRENTA CEVA	27,55
JUNIOR TORRAZZA	27,75
NICHELINO HESPERIA	28,20
VALLE CERVO ANDORNO	28,20
GATTINARA F.C.	28,25
PERNATESE 1928	28,35
MONCALIERI CALCIO 1953	28,45
PIANEZZA	28,50
BSR GRUGLIASCO	28,55
BAGNELLA CALCIO 1972	29,20
TRE VALLI	29,60
AREA CALCIO ALBA ROERO	29,65
SSD REAL ORIONE V.	29,70
VARZESE	30,20
PEROSA A.S.D.	30,55
CRODO	30,60
POLISPORTIVA GARINO	30,90
VENAUS	31,55
VALCHIUSELLA	31,65
POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	31,80

VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	32,15
PRO POLONGHERA	32,90
BEPPE VIOLA CALCIO	33,15
QUARONESE	33,45
SERRAVALLESE 1922	33,60
POLISPORTIVA BRUINESE	34,30
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	34,50
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	34,60
SPORTIVA NOLESE	35,15
AZZURRA	35,30
MONCALVO CALCIO	36,75
VDL FIANO PLUS	37,35
BAJO LA SERRA	37,45
SPORTING CLUB	37,50
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	37,55
MONFERRATO	37,65
AVIGLIANESE	39,20
TETTI FRANCESI RIVALTA	39,55
ANNONESE	39,60
SAN BERNARDO	40,30
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	40,80
AGLIE VALLE SACRA	43,25
VALVERMENAGNA	44,95
SAN MAURIZIO C.SE	45,30
VIRTUS VERCELLI	45,55
BRICHERASIO BIBIANA	47,75
OLYMPIC COLLEGNO	48,35
CASELETTE	48,80
TASSAROLO	50,70
CASELLE CALCIO	51,00
RIVER 1951	52,75
CASSANO CALCIO	60,30
COMIGNAGO CALCIO	60,85
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	67,00
OLIMPICA GRUGLIASCO	68,50
AOSTA CALCIO 511	76,50
CARRU	77,30
POL. PARADISO COLLEGNO	79,70

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CIRCOLO DA GIAU DT	4,35
2ª POLISPORTIVA DORA TORINO	6,60
3ª PREGLIESE	7,05
4ª VOLUNTAS NOVARA	7,50
5ª TIGER NOVI	7,65
6ª VERBANIA OLYMPIA 20.20	7,90
7ª ACADEMY CANALE	8,00
8ª GSD DORMELLETO	8,10
9ª BERNEZZO	8,20
10ª SCALENGHE	8,40
11ª CARRU MAGLIANO ALPI	8,65

12ª ACADEMY VALLE PO	8,85
MONTECRETESE	9,10
REVELLO CALCIO	9,40
LERMA ASDL	9,45
CISTERNA CALCIO	9,65
CORTEMILIA	9,80
ASD US CALCIO VALMADONNA	9,90
SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	9,90
AUXILIUM VALDOCCO	9,95
SOCCER ACADEMY P.R. 1964	10,05
FRANCESCHINA	10,35
A.S.D. LOCANA	10,45
VILLAROMAGNANO CALCIO	10,70
FORNO	10,80
BRANDIZZO	10,90
BARACOA	10,95
BAGNASCO CALCIO A.S.D.	11,05
ASD LENTA LOZZOLO	11,25
SANFRE	11,25
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	11,30
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	11,30
VALSESSERA A.S.D.	11,55
CERESOLE D ALBA	11,70
SPORTING BORGOLAVEZZARO	11,85
ALMESE CALCIO	12,00
F.C. PIOSSASCHESE ASD	12,30
POL. DILETT. MOMBERCELLI	12,40
ACD PRO MOLARE	12,45
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	12,45
A.S.D. IL MOVI CENTALLO	12,75
DUOMO CHIERI A.S.D.	13,05
COMALA FOOTBALLANDCRICKET	13,05
RUBIANA CALCIO A.S.D.	13,15
LA ROMANESE	13,20
VINOVO SPORT EVENTS	13,30
ASD LUESE CUCCARO	13,35
CALCISTICA ENVIESE	13,35
REAL 909	13,50
OLEGGIO CASTELLO	13,75
PERTUSIO	14,05
LAGNASCO CALCIO	14,35
VILLAFALLETTO	14,35
S.ROCCO	14,45
AUXILIUM SAN LUIGI	14,50
F.C. PARELLA A.S.D.	14,50
ASD CASTELPIOVERA	14,80
COSSATESE	14,80
DON BOSCO RIVOLI	14,85
BENESE	15,35
SANDAMIANESE	15,40
RESISTENZA GRANATA	15,45
BEINETTE	15,70
S.IGNAZIO SPORT	15,70

CMC MONTIGLIO MONFERRATO	15,85
GARBAGNA	15,95
CALCIO FARA	16,05
SPORTING TRECATE CALCIO	16,05
MDN SPORT	16,05
BLU ACTION S.S.D. A R.L.	16,25
F.C. CASTIGLIONE	16,30
ACCADEMIA CALCIO ALBA	16,35
SPORTIVA CALTIGNAGA	16,35
LIBERTAS RAPID	16,40
POLISPORTIVA VALMALONE	16,55
ATLETICO FRASCHETTA	16,60
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	16,60
ASD AC SANGIUSTESE	16,95
C.B. SPORT CARAMAGNA	17,20
CASALINO 1964	17,40
GIOVANILE GENOLA 05	17,60
DON BOSCO ALESSANDRIA	17,70
BAGNOLO CALCIO	17,75
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	17,80
SCA ASTI	17,85
MERGOZZESE	18,00
STUPINIGI FOOTBALL CLUB	18,10
CHIVASSO CALCIO	18,35
MEZZOMERICO CALCIO	18,70
ANTONELLIANA	18,75
BERGAMASCO	19,05
BARENGO SPORTIVA	19,25
FOOT BALL CLUB RIVESE	19,25
VIRTUS MULINO CERANO	19,30
SAN GIUSEPPE RIVA	19,40
GSPASSATORE	19,65
1924 SUNO F.C.D.	20,00
VALFENERA	20,05
RACCO 86	20,10
CEVER.MASSAZZA	20,20
VALLE VARAITA CALCIO	20,50
MERELLA	20,60
POLISPORTIVA U.S. TRINITA	20,80
RIVOLI CALCIO	21,20
SOCCER GATTICO VERUNO	21,30
PIOBESI	21,40
ASD REBAUDENGO SEMPIONE	21,55
CABELLA ALTA VAL BORBERA	22,10
CASTELLAMONTE A.S.D.	22,20
VILLAGGIO LAMARMORA	22,65
LIBERTAS VAPRIO	23,00
VILLANOVA SOLARO	23,35
MARGARITese 2022	23,40
A.S.D.PAVAROLO SPORT APS	23,85
AMATORI CALCIO GRANOZZESE	24,30
VDA AOSTA CALCIO 1911	24,40
ALESSANDRIA LIONS 2014	24,65

A.S.D.REAL BORGARO	24,80
PROMO SPORT TEAM	24,95
TARANTASCA 2018	25,30
DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	25,40
RAPID TORINO A.S.D.	26,40
MORANESE TRINO	26,50
CHAMBAVE	26,60
BORGO VITTORIA CIT TURIN	26,80
BISTAGNO VALLE BORMIDA	27,45
VIRTUS CENISIA	27,70
ACADEMY LUSERNA CALCIO	28,70
ALBATROS SAVIGLIANO	28,90
ONNISPORT CLUB	29,70
ASD ROCCAIONE	29,95
CAMBIANO	30,15
CROCETTA CALCIO ASD	30,60
CASTELNUOVO A.S.D.	31,10
BORGO CAVOUR	31,25
SPORTING AIRASCHESE	31,40
ACCADEMIA CAVOURESE	31,80
USD NUOVA GIVOLETTESE ASD	31,90
REAL TORINO 2014	32,15
LEONIDAESPERANZA	32,60
F.C. ESIO	33,40
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	35,05
FORTUNA MELIOR	35,35
REAL OLYMPIC COLLEGNO	35,85
MOREVILLA	36,95
VALLE STURA CALCIO	37,85
LESSONA CALCIO	37,95
ROEROLANZE	38,25
CALCIO SANTENESE	40,35
QUINCITAVA	44,25
CASTELLETTESE CALCIO 14	47,70
LIONS UNITED ALBA	59,50
SAN REMIGIO	76,90
CASTELLETTO MONFERRATO	147,10
GARGALLO	148,35
AUXILIUM CUNEO	151,50
AURORA	176,40

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª CARPIGNANO	3,00
2ª CRESCENTINESE	4,00
3ª POLISPORTIVA SAN GIACOMO	5,50
3ª CROCETTA CALCIO ASD	5,50
5ª GIOVANILE GENOLA 05	5,70
6ª CORTEMILIA	6,50
6ª SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	6,50
6ª S.FRANCESCO	6,50
9ª FULGOR RONCO VALDENGO	7,20

12ª FORTITUDO F.O.	7,50
12ª GAGLIANICO C.S.I.	7,50
12ª VALSESSERA A.S.D.	7,50
TIGER NOVI	8,00
PIAZZA	8,00
DON BOSCO RIVOLI	8,00
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	8,50
MARENE	8,50
SAN PIETRO VAL LEMINA	8,50
JUVENTUS F.C. SPA	8,50
VALLE ELVO	9,00
VALENZANA MADO SSD.AR.L.	10,00
SAINT VINCENT CHATILLON	10,50
BOVES MDG CUNEO	10,50
BRIGA	10,50
CARRU MAGLIANO ALPI	11,90
CANELLI 1922	12,00
VIGUZZOLESE	12,00
VIANNEY	12,20
ACADEMY VANCHIGLIA	12,50
OLEGGIO CASTELLO	12,50
LUSERNA	12,70
POL. FRUGAROLESE	13,00
BEIBORG	13,00
AYGREVILLE CALCIO	13,20
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	13,50
ONNISPORT CLUB	13,50
BIANDRATE 2018	13,70
CARAGLIO CALCIO	14,00
LANGA CALCIO	14,00
TORRI BIELLESI A.S.D.	14,50
AUXILIUM CUNEO	14,50
ORBASSANO CALCIO	14,50
BORGATA CIT TURIN	14,50
BISALTA	14,70
RIVER PLAINE	14,90
SALICE	15,00
PERNATESE 1928	15,00
PANCALIERICASTAGNOLE	15,00
ATLETICO ALPIGNANO	15,00
CALCIO LEINI	15,00
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	15,00
TIGERS PREALPI BIELLESI	15,20
OLYMPIC CUMIANA	15,20
FULVIUS 1908	15,50
ALBESE CALCIO	15,50
AREA CALCIO ALBA ROERO	15,50
SANT ALBANO	15,50
CARIGNANO A.S.D.	15,50
BARRACUDA	15,50
SKILLSTAR	15,50
LIVORNO FERRARIS BIANZE	15,70
TRECCATE CALCIO	15,70

NIZZA VALLEBELBO	16,00
SALUZZO	16,00
SAN GIUSEPPE RIVA	16,20
KL PERTUSA	16,70
POLISPORTIVA AIRONE 2021	17,00
POLISPORTIVA CARONARA	17,40
S.D. SAVIO ASTI	17,50
POLISPORTIVA GARINO	17,50
AOSTA CALCIO 511	18,00
RACCO 86	18,00
VEVERI 1974	18,00
CASTELLAMONTE A.S.D.	18,00
CASELETTE	18,20
IVREA BANCHETTE	18,20
CREVOLESE A.S.D.	18,90
PONTDONNAZHONERNADEVANCO	19,00
CUREGGIO	19,00
CAROSIO CALCIO	19,20
CAMERI CALCIO	19,50
ROLETTO VAL NOCE	19,50
PIANEZZA	19,70
C.B. SPORT CARAMAGNA	20,00
L.G. TRINO	20,50
DRUENTINA	20,50
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	20,50
REAL CERRINA CALCIO	20,70
CANADA	21,00
S.SECONDO A.S.D.	21,00
ALMESE CALCIO	21,00
CALCIO SETTIMO	21,00
ACCADEMIA CASALE A R.L.	21,50
RORETESE 1975	21,50
A.S.D. NH10042	21,50
BEPPE VIOLA CALCIO	22,00
CARRARA 90	22,00
TORINESE 1894 ASD	22,00
RWC LUCENTO STARS	22,20
VARZESE	22,20
ORNAVASSESE	22,50
LIBARNA	22,90
VALLE PO	22,90
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	23,20
DUFOR VARALLO	23,50
SAN MAURIZIO C.SE	23,50
ARONA CALCIO	23,50
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	23,70
DUOMO CHIERI A.S.D.	23,70
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	24,20
GATTINARA F.C.	24,40
PIOSSASCO	25,00
MAPPANESE	25,00
CHIAVAZZESE 75	25,50
POL. GRAND PARADIS	26,00

UNION NOVARA	26,20
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	27,50
TROFARELLO 1927	27,50
JUNIOR TORRAZZA	29,00
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	30,20
SANTENA 2014	30,50
E. CASTIGLIANO	31,50
INFERNOTTO CALCIO	31,50
PECETTO	31,90
BANDITO SPORTGENTE	32,00
CIRIE CALCIO 1946	32,20
G.A.R. REBAUDENGO	32,60
AUDAX ORIONE S.BERNARDINO	33,00
CASELLE CALCIO	34,00
DORINA	35,20
GARESSIO	35,40
GRAVELLONA SAN PIETRO	35,50
SAN GIORGIO TORINO	36,00
CE.VER.SA.MA BIELLA	36,70
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	37,50
VALLORCO	38,20
OVADESE SSDARL	38,50
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	38,70
VINOVO SPORT EVENTS	39,00
CENTROCAMPO	40,90
BACIGALUPO	41,00
BARCANOVA CALCIO	41,00
SPAZIO TALENT SOCCER	44,40
CAVAGLIA	45,20
PINEROLESE SPORT P.R.P.	47,00
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	47,00
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	48,50
MERGOZZESE	56,80
S.IGNAZIO SPORT	62,50
ROEROLANZE	71,50
REAL OLYMPIC COLLEGNO	72,50
POLISPORTIVA OLMENSE	74,50
CHIVASSO CALCIO	92,50
CASTELLAZZO B.DA	95,00
ASD. ACADEMY CANAVESE	95,00
CAMBIANO	1.009,00
RAPID TORINO A.S.D.	1.009,50
SAN REMIGIO	1.012,20
POZZOLESE	1.013,50
ATLETICO FRASCHETTA	1.019,50
RIVOLI CALCIO	1.114,00
PRO DRONERO	1.121,50

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 14

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª AUXILIUM MONTEROSA	3,00
1ª DRUENTINA	3,00

3ª RIVER PLAINE	3,50
3ª BORGOLAVEZZARO	3,50
5ª ARONA CALCIO	4,00
5ª E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	4,00
5ª ALMESE CALCIO	4,00
8ª MONFERRATO	4,20
9ª TETTI FRANCESI RIVALTA	4,50
10ª CASELLE CALCIO	4,70
12ª FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	5,00
12ª A.S.D. ACADEMY SCA	5,00
12ª SCA ASTI	5,00
12ª BAGNELLA CALCIO 1972	5,00
12ª 1924 SUNO F.C.D.	5,00
VERBANIA CALCIO	5,20
SANT ALBANO	5,50
MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	5,50
MONTEGROSSO ACADEMY F.C.	5,50
VALLORCO	5,50
VOLUNTAS SUNA	6,00
TORRE PELLICE	6,00
GO SPORT GRUGLIASCO ASD	6,00
CHERASCHESE 1904	6,50
LANGA CALCIO	6,50
VARZESE	6,50
A.S.D. NOVARA CITY FC	7,00
JUVENTUS CLUB A.S.D.	7,00
VINOVO SPORT EVENTS	7,00
CARIGNANO A.S.D.	7,20
SOMMARIVA PERNO	7,50
POL. GRAND PARADIS	7,50
BRICHERASIO BIBIANA	7,50
CHIAVAZZESE 75	7,50
CASELETTE	7,60
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	8,00
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	8,00
ATLETICO VOLVERA CALCIO	8,00
VALLE PO	8,50
AREA CALCIO ALBA ROERO	8,50
S.FRANCESCO	8,50
SALUZZO	8,60
SAINT VINCENT CHATILLON	9,00
GATTINARA F.C.	9,00
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	9,00
INFERNOTTO CALCIO	9,20
ASCA	9,50
CUREGGIO	9,50
ATLETICO ALPIGNANO	9,50
SAN MAURIZIO C.SE	9,50
SAN BENIGNO	9,70
CITTA DI CASALE	10,00
GRAVELLONA SAN PIETRO	10,00
IVREA CALCIO ASD	10,00
DERTONA CALCIO GIOVANILE	10,00

CANADA	10,00
DUOMO CHIERI A.S.D.	10,00
CHISONE CALCIO	10,10
GASSINOSANRAFFAELE	10,50
MIRAFIORI A.S.D.	10,50
FORTITUDO F.O.	10,70
SANTHIA 1903	10,70
SPORTIVA CALTIGNAGA	10,70
ATLETICO RACCONIGI	11,00
SALICE	11,00
CAMERI CALCIO	11,50
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	11,50
BSR GRUGLIASCO	11,50
PEROSA A.S.D.	11,60
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	12,00
ACADEMY VANCHIGLIA	12,00
COSTIGLIOLE F.C.	12,50
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	12,50
ATLETICO ACQUI F.B.C.	12,50
BISALTA	12,60
ORBASSANO CALCIO	12,70
SAN GIORGIO TORINO	13,00
GAGLIANICO C.S.I.	13,50
SPARTAK SAN DAMIANO	13,70
OVADESE SSDARL	13,70
RAPID TORINO A.S.D.	13,70
CALCIO SETTIMO	14,00
VIANNEY	14,00
S.SECONDO A.S.D.	14,20
CIGLIANO CALCIO	14,20
SANTENA 2014	14,20
ALERAMICA	14,50
PECETTO	14,50
SKILLSTAR	14,50
LIBERTAS RAPID	14,90
CARAGLIO CALCIO	15,00
ACCADEMIA TORINO CALCIO	15,00
BACIGALUPO	15,20
BENESE	15,50
TROFARELLO 1927	15,70
CRESCENTINESE	16,00
VIRTUS MULINO CERANO	16,00
SOMMARIVESE	16,20
BOVES MDG CUNEO	16,50
S.D. SAVIO ASTI	16,50
POLISPORTIVA GARINO	16,50
CAMBIANO	16,70
ACCADEMIA C. GRUGLIASCO	17,00
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	17,00
MAPPANESE	17,00
ACCADEMIA REBAUDENGO TO	17,50
CARROSIO CALCIO	17,70
PANCALIERICASTAGNOLE	18,00

VIRTUS VERCELLI	18,00
ARQUATESE VALLI BORBERA	18,20
AVIGLIANESE	18,20
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	18,40
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	18,50
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	19,00
FOOTBALL CLUB MIRAFIORI	19,00
VIRTUS CENISIA	19,20
PONDERANO	19,70
POL. FRUGAROLESE	19,90
BARRACUDA	20,00
KL PERTUSA	20,00
TORINESE 1894 ASD	20,50
VALLE ELVO	20,80
ALICESE ORIZZONTI	21,00
IVREA BANCHETTE	21,20
CASSINE	21,20
VENARIA REALE	21,20
SPORTING ISSOGNE 2001	21,50
ATLETICO PONT F.C.	21,70
DUFOUR VARALLO	22,20
POL. PARADISO COLLEGNO	22,50
POLISPORTIVA MONTATESE	22,70
ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	23,00
BORGATA CIT TURIN	23,20
BANDITO SPORTGENTE	25,50
STRESA VERGANTE	25,50
PERNATESE 1928	25,50
BUTTIGLIERESE 95	25,90
DORINA	26,50
CAPRIATESE	27,00
LIBARNA	27,00
CIRIE CALCIO 1946	28,70
CASTELLAMONTE A.S.D.	30,00
CIT TURIN LDE	30,50
RWC LUCENTO STARS	30,50
ANDEZENO	37,50
ASD U.C. ALTA VALLE SUSA	37,50
ASD REAL VENARIA	38,00
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	38,00
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	39,00
LUPETTIBIANCHI STROPPIANA	44,00
G.A.R. REBAUDENGO	44,00
LIVORNO FERRARIS BIANZE	45,40
AMA BRENTA CEVA	46,20
SSD REAL ORIONE V.	46,50
CENTROCAMPO	50,50
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	1.019,50
VARALLO E POMBIA	1.021,50

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

SOCIETÀ	PUNTEGGIO
1ª FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	0,50
2ª BUTTIGLIERESE 95	1,50
3ª ACCADEMIA TORINO CALCIO	2,00
3ª CITTA DI BAVENO 1908 SSD	2,00
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	4,00
BORGO VITTORIA CIT TURIN	4,00
ALESSANDRIA	5,00
QUARONESE	5,00
INDEPENDIENTE IVREA	5,50
CIT TURIN LDE	6,50
VERCELLI WOMAN	8,70

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 SUMMER CAMP 2024

Si comunica che l'elenco aggiornato delle Società che hanno comunicato l'organizzazione di "Summer Camp 2024" è consultabile nella sezione news del sito nazionale FIGC SGS sezione giovani - attività Regionali Piemonte Valle d'Aosta.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 ADEGUAMENTO STATUTO

Ricordiamo nuovamente alle **società che non hanno già provveduto**, che il termine ultimo per adeguare i propri statuti societari è fissato (in proroga) al 30 giugno 2024.

Dopo avere fatto tutti i passaggi di rito presso l'Agenzia delle Entrate, si rammenta di trasmettere la documentazione vidimata tramite il Portale Anagrafe FIGC: <https://anagrafefederale.figc.it/> cliccando su "nuova pratica" e selezionando la funzione "adeguamento statuto".

La piattaforma prevede di caricare ed inviare i seguenti documenti:

- Modulo di presentazione della domanda di autorizzazione all'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale (la cui stampa si ottiene dal portale);
- Verbale dell'assemblea dei soci deliberante l'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale (vidimato dall'ADE);
- Statuto sociale (vidimato dall'ADE);
- Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzie delle Entrate a seguito dell'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale.

Ai fini dell'**imposta di registro**, l'articolo 12, comma 2-bis26, del d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «*sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto*».

Il mancato adeguamento dello statuto comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

3.2 CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ART. 32 NOIF

Per coloro che erano in continuità di tesseramento alla data del 01.07.2023 (vincolo pluriennale secondo la normativa previgente):

- se nel 23/24 hanno stipulato un contratto sportivo con la stessa Società per cui avevano vincolo, al termine della Stagione 23/24 permane la continuità di tesseramento per il periodo residuo fino alla scadenza prevista dalla norma transitoria;
- se nel 23/24 c'è stato un trasferimento definitivo ad altra Società, il calciatore/calciatrice perde la continuità di tesseramento;
- se nel 23/24 c'è stato un trasferimento temporaneo ad altra Società, il calciatore/calciatrice al termine del prestito rientrerà nella Società originaria sempre in continuità di tesseramento, per il periodo residuo previsto dalla norma transitoria.

Come già pubblicato, si rammenta che i tesserati nati entro il 31 dicembre 2002, i quali hanno in vigore un tesseramento pluriennale secondo la normativa previgente, saranno svincolati d'autorità a far data dal 1 luglio 2024, secondo quanto disposto dal d.lgs. 36/2021, a meno che non abbiano sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, per il quale la durata del tesseramento corrisponde alla durata del contratto.

I nati negli anni 2003 e 2004 restano vincolati fino al 30 giugno 2025. I nati dal 1 gennaio 2005 in avanti restano vincolati fino al 30 giugno 2026.

Le Società possono (anzi, è suggerito) controllare la posizione dei propri tesserati accedendo nell'area riservata societaria e cliccando sulla funzione "tabulato dilettanti".

3.3 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO, OMEGNA, ORNAVASSESE.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 20 giugno 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo



COMUNICATO UFFICIALE N. 431 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 521/AA al n. 528/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 521/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pasquale GIGLIO, e della società U.S.D. GAR RABAUDENGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE GIGLIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. G.A.R. Rebaudengo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

U.S.D. GAR RABAUDENGO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Pasquale GIGLIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale GIGLIO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. GAR RABAUDENGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale GIGLIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. GAR RABAUDENGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 522/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 707 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Edoardo ALLEGRI, Riccardo TESTA, e Marco TREGHINI delle società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, A.S.D. ACADEMY LIVORNO SSDARL e OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO ALLEGRI, componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, nonché presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Livorno Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. L. T., tesserato per la società A.S.D. Academy Livorno S.S.D., al raggiungimento di un accordo di tesseramento dello stesso con la società A.S.D. Atletico Portuale Livorno; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 36/2021 così come modificato dal D. lgs. 120/2023, che fa divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2021 - 2022, 2022 - 2023 e 2023 - 2024, ricoperto la carica di presidente della società A.S.D. Atletico Livorno Academy unitamente alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Atletico Livorno del 11.8.2023 della categoria Giovanissimi, svoltasi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

RICCARDO TESTA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Livorno SSD ARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso consentito, e

comunque non impedito, l'organizzazione delle seguenti gare amichevoli svoltesi in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana L.N.D.: S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Atletico Livorno dell'11.8.2023 della categoria giovanissimi, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. – Olmoponte del 24.8.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2008 del 2.9.2023, S.S.D. Academy Livorno Calcio A.R.L. - Sporting Cecina 1929 Cat. 2009 dell'1.11.2023;

MARCO TREGHINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olmoponte Arezzo S. Firmina all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, l'organizzazione della gara amichevole S.S.D. Academy Livorno Calcio ARL – Olmoponte svoltasi in data 24.8.2023 in assenza della prescritta autorizzazione da parte del Comitato Regionale Toscana;

A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Allegri;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Riccardo Testa ed il sig. Edoardo Allegri;

OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Marco Treghini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Edoardo ALLEGRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY, Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L. e Marco TREGHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione

e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Edoardo ALLEGRI, di 1 (uno) mese di inibizione e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per il Sig. Riccardo TESTA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco TREGHINI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO S.S.D. A.R.L., di 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO LIVORNO ACADEMY e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 523/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo BELLO, Danilo TINELLI e Davide IGUERA, e delle società USD CARRARA 90 e USD CASELETTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO BELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente della società organizzatrice, consentito e comunque non impedito che in data 4.2.2024 si svolgesse il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Tinelli, nonché per avere consentito allo stesso di organizzare e realizzare in data 4.2.2024 il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DANILO TINELLI, persona che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Carrara 90, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per avere organizzato il torneo "Carrara90" per la categoria esordienti Under 12, disputato in data 4.2.2024 presso l'impianto sportivo sito in Torino al corso Appio Claudio n. 192/A, in assenza di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

DAVIDE IGUERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Caselette, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il sig. Alfredo Bello ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Tinelli ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

USD CASELETTE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato rispettivamente il sig. Davide Iguera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo BELLO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CARRARA 90, dal Sig. Davide IGUERA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD CASELETTE, e dal Sig. Danilo TINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Danilo TINELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide IGUERA, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società USD CASELETTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 524/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Luca SACCO, e della società VALENZANA MADDO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA SACCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Valenzana Mado SSD.AR.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art 76, comma 2, delle N.O.I.F, per avere lo stesso impedito la partecipazione dei sigg.ri Luca Ventre ed Alberto De Simone, calciatori tesserati per la Valenzana Mado SSD. AR.L., al raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 previsto in data 28.12.2023, ed in particolare per aver riferito al selezionatore della rappresentativa regionale Under 19 testualmente quanto segue: “non intendo assolutamente far partecipare i due ragazzi al raduno perché la priorità è il campionato e quindi la Valenzana, non la Rappresentativa Piemontese”;

VALENZANA MADDO SSD A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Sacco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca SACCO e dal Sig. Luigi Abele Belloli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VALENZANA MADDO SSD A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luca SACCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società VALENZANA MADDO SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 525/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nunzio GRASSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NUNZIO GRASSO, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle N.O.I.F. per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l'accordo economico relativo al calciatore sig. Mohammed Khaleel, dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell'anno 2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nunzio GRASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nunzio GRASSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 526/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 715 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA e Umberto SANTORO, e della società GSD LASCARIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO GAETA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.D. Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Associazione Calcio Bra A.S.D., consentito e comunque non impedito che la gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024, disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, sia stata invece disputata schierando undici calciatori contro undici in due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

UMBERTO SANTORO, all'epoca dei fatti allenatore responsabile esordienti U13 tesserato per la società GSD Lascaris, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla Sezione 1, lett. b) e dall'allegato 1 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, quale allenatore responsabile esordienti U13, in occasione della gara amichevole *Ass. Calcio Bra - Lascaris* del 21 gennaio 2024 disputata da calciatori della categoria Under 13 esordienti 2° anno, regolarmente autorizzata per lo svolgimento con nove calciatori contro nove in tre tempi da venti minuti ciascuno, schierato undici calciatori contro undici e consentito che gli stessi giocassero due tempi da trentacinque minuti ciascuno;

GSD LASCARIS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Gaeta e Santoro Umberto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto SANTORO e dal Sig. Vincenzo GAETA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD LASCARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Umberto SANTORO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società GSD LASCARIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 527/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Eros LEVRATTO, Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e della società ASD MILLESIMO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EROS LEVRATTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCA LASIO, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Eros Levratto, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

LUCIANO PICCARDO, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società ASD Millesimo Calcio, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Eros Levratto, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette

TOMMASO VALENZISE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Argentina Arma, in violazione:

- del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;
- dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, benché ritualmente convocato per le date 20.3.2024, 22.3.2024 e 25.3.2024 e senza addurre preventivamente alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

SIMONE SICILIANO, tecnico all'epoca dei fatti non tesserato, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Tommaso Valenzise ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ALESSANDRO SCAPPATURA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Taggia, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Argentina Arma – Millesimo* del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg.ri Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonché al sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Eros Levratto, Luca Lasio e Luciano Piccardo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca LASIO, Luciano PICCARDO, Tommaso VALENZISE, Simone SICILIANO e Alessandro SCAPPATURA, e dal Sig. Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Eros LEVRATTO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luca LASIO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luciano PICCARDO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Tommaso VALENZISE, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone SICILIANO, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di Competenza per il Sig. Alessandro SCAPPATURA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 528/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 701 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, avente ad oggetto la seguente condotta:

TIAGO CALLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver schierato nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, in occasione delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

DIEGO CARLOTTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le distinte delle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18, ed in entrambe delle quali erano inseriti i calciatori Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argiro', Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso schierati nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511;

DAVIDE VESCIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ALESSANDRO CARLOTTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

MARCO COTRONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

VINCENZO MORABITO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

SIMONE ARGIRÒ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle fila della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

JACOPO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

ANDREA ROSSERO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

TOMMASO GROSSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle file della società S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 alle gare Top Five S.r.l.- S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511 valevole per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 girone A e S.S.D. A.R.L. Aosta Calcio 511-A.S.D. L84 S.S.D. S.R.L. valevole per la Coppa Under 21 Calcio a 5 girone Z, entrambe disputate nella giornata del 14 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 12 ed alle ore 18;

S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Tiago Calli, allenatore, Diego Carlotto, dirigente accompagnatore, e Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argirò, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, calciatori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Tiago CALLI, Diego CARLOTTO, Davide VESCIO, Alessandro CARLOTTO, Marco COTRONE, Vincenzo MORABITO, Simone ARGIRÒ, Jacopo GROSSO, Andrea ROSSERO, Tommaso GROSSO, e dal Sig. Leonardo FEA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tiago CALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Davide VESCIO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Alessandro CARLOTTO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Marco COTRONE, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Vincenzo MORABITO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Piemonte Regionale) per il Sig. Simone ARGIRÒ, di 1 (una) giornata di squalifica

da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Regionale Piemonte) per il Sig. Jacopo GROSSO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Andrea ROSSERO, di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza (Coppa Italia Regionale) per il Sig. Tommaso GROSSO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. AOSTA CALCIO 511;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 439 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 244/A della F.I.G.C., inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;**
- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.**

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e "apprendisti prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e "apprendiste prof":

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 442 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 247/A della F.I.G.C., inerente le modifiche agli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli Artt. 28, 32, 33, 39, 102, 103, 103bis e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 I “professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. e contratti ad efficacia differita.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il</p>

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non

contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati ~~dal 1° gennaio 2005 in poi nel primo semestre~~

<p>stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p>Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle</p>

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;

c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;

d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. **e contratti ad efficacia differita.**

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa,

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. **Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U.**

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie ~~con~~ **sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita)** prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni**, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere,

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/~~della~~ calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>	<p>1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendistato prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.</p> <p>2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue</p>

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o **Divisione** della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno dell'11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica.

Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>	<p>Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103</p> <p style="text-align: center;">Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico</p>
<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>	<p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.</p>

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività

efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4.bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del

in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo

periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla

di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" o "apprendista prof.", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell'originaria cessione temporanea. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E' consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/**calciatrice** già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già

data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista, "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il

contratto con la società concedente il prestito.	contratto con la società concedente il prestito.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>	<p>1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</p> <p>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in</p>

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di **calciatore**/calciatrice professionista o “apprendista prof” in una società **dilettantistica di calcio femminile di Serie B** e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “apprendisti prof”, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti

o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento **dal giorno indicato nel portale telematico con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico.**
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o “apprendista prof” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

“professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.